

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udiienza: 07/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. SCHIAVO RAFFAELE nato il 10/10/1967;
2. DI RIENZO TOMMASO, n. il 23/06/1976;
3. BATTIANTE FRANCESCO, n. il 18/01/1977;
4. CANTATORE LUIGI, n. il 10/12/1964;
5. MELANDRI VINCENZO SECONDO, n. il 01/07/1969;
6. FRANCAVILLA EMILIANO, n. il 16/08/1979;
7. LOPS ERNESTO, n. il 07/11/1949;
8. LOPS MARIO, n. il 14/02/1972;

contro la sentenza del 15/07/2016 della Corte di Appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo:

rigetto per Trisciunglio Fabio; l'inammissibilit  per Battiante Francesco, Di Rienzo Tommaso, Schiavo Raffaele e Francavilla Emiliano; Annullamento senza rinvio per prescrizione capo R1), per prescrizione relativamente all'anno 2006 (mod. Unico presentato nel 2006), relativamente all'anno 2007 (mod. Unico presentato nel 2007) capo S1); Annullamento con rinvio per i capi T1 e V1); Annullamento senza rinvio per prescrizione per il periodo d'imposta 2006 e inammissibile nel resto per il capo V); Annullamento senza rinvio per il

trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena; inammissibile nel resto per Cantatore Luigi; Annullamento senza rinvio per prescrizione capo I1), e per prescrizione con esclusivo riferimento alla dichiarazione presentata il 19/10/2006 per il capo V1), per il trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena inammissibile nel resto per Melandri Vincenzo Secondo; Annullamento senza rinvio per prescrizione capi L),M) e T), per il trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena inammissibile nel resto per Lops Ernesto e Lops Mario.

uditi i difensori, avv.ti Gianluca Marzio (per Trisciuoglio), Ettore Censano (per Francavilla Emiliano), Michele Musci (per Cantatore Luigi), Rolando Sepe (per Lops Ernesto e Lops Mario), Umberto Forcelli (per Battiante Francesco) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/07/2016, la Corte di Appello di Bari confermava, sia pure parzialmente, la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del medesimo tribunale, con sentenza del 06/06/2013, aveva condannato i ricorrenti di cui in epigrafe per reati di usura, frodi fiscali ed associazione per delinquere.

2. Contro la suddetta sentenza, tutti i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione deducendo i motivi di seguiti indicati.

3. SCHIAVO Raffaele – condannato per i reati di cui agli artt. 8 dlgs 74/2000 (capi sub n-o) e 416 cod. pen. (capo sub z) – a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere la Corte Territoriale aderito in modo acritico alla sentenza di primo grado e, quindi, per avere motivato in modo carente ed in contrasto con le risultanze processuali. Il difensore, infatti, dopo avere riportato le censure dedotte con l'atto di appello – che avevano evidenziato la mancanza di elementi di prova che giustificassero la condanna – ha sostenuto che la Corte Territoriale non le aveva esaminate.

4. DI RIENZO Tommaso – condannato per i reati di cui agli artt. 8 dlgs 74/2000 (capo sub p) e 416 cod. pen. (capo sub z) – a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:

4.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 63/2 COD. PROC. PEN.: la difesa, in relazione alle dichiarazioni rese dal Battiante, ne ha sostenuto l'inutilizzabilità in quanto egli aveva «sin dall'inizio spiegato agli inquirenti il *modus operandi* delle asserite operazioni finanziarie illecite, dichiarandosi ben a conoscenza delle stesse per

avere operato addirittura su un conto corrente del legale rappresentante di una delle società cartiere e traducendosi, ciò, in una compartecipazione alle dette operazioni illecite»;

4.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DLGS 74/2000: ad avviso della difesa, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito, le fatture emesse dal ricorrente non erano per operazioni inesistenti ma per operazioni esistenti «ma che non permettevano di svelare la vera natura del prodotto venduto, ossia mosto da uva da tavolo che, come tutti gli operatori del settore sanno, non può essere commercializzato per la produzione di vino». Poco rilevante ai fini accusatori, poi, doveva ritenersi il contenuto delle intercettazioni che non avevano consentito di captare informazioni penalmente rilevanti: «infatti, non una sola volta è stata fermata la cd. "staffetta" che, nell'ottica accusatoria, consegnava i soldi al Melandri per verificare se, di soldi si trattasse»;

4.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 COD. PEN.: ad avviso della difesa, non solo non vi era alcuna prova della struttura associativa ma non era neppure stato provato che gli asseriti proventi dell'Iva venissero distribuiti tra i partecipanti. In particolare, non era ravvisabile l'*affectio societatis* in quanto l'imputato aveva effettuato solo tre operazioni ritenute illecite ed in un arco temporale di due mesi; non era un commerciante di uva e/o di vino; non si era avvalso della collaborazione di altrettanto "uomini esperti";

4.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte Territoriale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche pur sussistendone i presupposti fattuali.

5. BATTIANTE Francesco – condannato per i reati di cui agli artt. 8 dlgs 74/2000 (capi sub n-o) e 416 cod. pen. (capo sub z) – a mezzo del proprio difensore ha dedotto:

5.1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 188-191 COD. PROC. PEN.: la difesa, in relazione all'interrogatorio reso dall'imputato in data 24/06/2010 nel corso del quale aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie decisive ai fini del giudizio di colpevolezza, ne ha eccepito l'inutilizzabilità patologica in quanto, pur avendo il medesimo assunto la veste di indagato già in data 23/06/2010 con l'iscrizione nel registro mod. 21, fu convocato, il giorno successivo (24/06/2010) dal Pubblico Ministero come semplice persona informata dei fatti ex art. 362 cod. proc. pen. per poi - una volta che il ricorrente aveva ammesso di essere coinvolto nel giro delle false fatturazioni - essere sentito, senza soluzione di continuità, come indagato alla presenza di un difensore di ufficio. Il suddetto *modus procedendi*, ad avviso della difesa, aveva inciso sulla capacità di autodeterminazione del ricorrente ex artt. 181-191 cod. proc. pen. in quanto,

per effetto della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 375-63-64 cod. proc. pen., il Battiante, convocato come semplice persona informata dei fatti, era stato tenuto all'oscuro della circostanza che, in realtà era indagato; era stato privato della possibilità di rivolgersi ad un difensore di fiducia nonché dello *spatium deliberandi* di cui all'art. 375/4 cod. proc. pen.; era stato immediatamente interrogato pur non sussistendo alcuna ragione di urgenza ex art. 97/4 cod. proc. pen.

5.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DLGS CIT.: la difesa, in relazione al capo d'imputazione sub n), ha contestato la motivazione con la quale la Corte Territoriale aveva disatteso la tesi difensiva, sostenendo che si basava su dati processuali (dichiarazione del Battiante; conversazione telefonica del 20/03/2010) travisati.

6. CANTATORE Luigi – condannato per i reati di cui agli artt. 2 (capi sub r1, s1, t1, u1) 8 (capo sub v) dlgs 74/2000 e 416 cod. pen. (capo sub z) – a mezzo del proprio difensore ha dedotto:

6.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 649 COD. PROC. PEN.: la difesa, in punto di fatto, ha premesso che, all'udienza del 15/12/2015, la Corte Territoriale aveva acquisito, su istanza della difesa che l'aveva prodotta, la sentenza n. 341/2015 passata in giudicato con la quale il giudice monocratico del tribunale di Trani aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000 relativi a fatti sovrapponibili (quanto ai soggetti, all'oggetto ed alle annualità) a quelli contestati ai capi sub r1) s1) t1) u1). Nonostante la Corte avesse acquisito la sentenza "ai fini del *ne bis in idem*", non aveva sul punto speso alcuna parola: il che integrava il vizio di omessa motivazione;

6.2. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 157-161 COD. PEN.: ad avviso della difesa, i reati di cui ai capi sub r1) s1) t1) u1), alla data della sentenza di appello, si erano già prescritti, anche a voler considerare il periodo di sospensione calcolato dalla Corte Territoriale: non si era, invece, prescritto il reato sub v) essendo relativo ad emissione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2008. Ciononostante la Corte, invocando la sentenza del 08/09/2015 (cd Taricco) pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, aveva disapplicato la normativa italiana in materia di sospensione dei termini di prescrizione (artt. 160 ss cod. pen.), pervenendo, così ad un giudizio di colpevolezza che non trovava alcuna giustificazione alla luce dei principi nazionali fra cui quelli della irretroattività e della legalità;

6.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: la difesa ha, comunque, sostenuto che non vi era alcuna prova in relazione ai reati di cui all'art. 2 dlgs cit. in quanto la tesi accusatoria (secondo la quale l'imputato avrebbe svolto il ruolo di interposizione fittizia tra alcune cartiere e l'Azienda Vinicola "Alla grotta

s.r.l.") non era stata suffragata da elementi certi ed univoci. Infatti, l'unico dato probatorio era stato desunto dagli accertamenti della Guardia di Finanza che, però, si fondava su un mero giudizio di verosimiglianza come tale inidoneo a giustificare una condanna penale. Al contrario, la Corte Territoriale non aveva assolutamente esaminato la consulenza di parte prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale emergeva che la Olvin s.r.l. era un'azienda di notevoli dimensioni, particolarmente strutturata che acquistava ingenti quantitativi di mosto e vini che poi commercializzava ad altre aziende tra le quali anche "Alla Grotta s.r.l.". D'altra parte, anche le indagini aventi ad oggetto le cd. cartiere, dovevano ritenersi inaffidabili in quanto eseguite solo a campione. La Corte, poi, non aveva considerato nè le spiegazioni che avevano dato della vicenda processuale gli imputati Lops Mario ed Ernesto, né quelle date dagli autotrasportatori. Infine, la Corte non aveva rilevato che la Olvin srl, a tutto concedere, non aveva conseguito, dal meccanismo fraudolento imputatole, alcun vantaggio fiscale: il che rendeva insussistente il reato di cui all'art. 2 dlgs cit.

6.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DLGS 74/2000: in relazione al suddetto reato, la difesa, oltre ad invocare nuovamente il giudicato derivante dalla citata sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trani, ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova della ritenuta fittizietà dei rapporti commerciali con "Alla Grotta s.r.l." come era desumibile dai prospetti contenuti nella relazione tecnica prodotta nel corso del giudizio di primo grado;

6.5. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 COD. PEN.: la difesa, dopo avere premesso che l'assoluzione dai reati fine avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche dal reato associativo, ha sostenuto che non vi era alcuna prova che l'imputato facesse parte del suddetto sodalizio criminale, essendo anche assente la prova del dolo. In ogni caso, il rapporto fra la Olvin, le cartiere e l'Azienda "alla Grotta s.r.l." si era concretizzato, a tutto concedere, in un semplice accordo fra più soggetti valutabile nell'ambito del concorso dei reati e non di partecipazione ad un'associazione per delinquere.

6.6. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 133-62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte Territoriale concesso le attenuanti generiche e diminuita la pena pur sussistendone i presupposti fattuali.

7. MELANDRI Vincenzo Secondo – condannato per i reati di cui agli artt. 2 dlgs 74/2000 (capi sub I1, L1, M1, N1, O1, P1, V1) e 416 cod. pen. (capo sub z) – a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:

7.1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 192- 63 COD. PROC. PEN.: in relazione ai reati di cui all'art. 2 dlgs cit., la difesa ha sostenuto che la Corte Territoriale avrebbe ommesso di verificare se le propalazioni dei dichiaranti – in particolare quelle del Lops Mario - fossero o meno ispirate ad un intento strumentale o utilitaristico

come del resto lo stesso giudice dell'udienza preliminare (pag. 215 della sentenza di primo grado) aveva riconosciuto.

Le dichiarazioni del Battiante, invece, avrebbero dovuto essere ritenute non solo inattendibili ma anche inutilizzabili *erga omnes* essendo state rese quando era già coinvolto in vicende fiscali.

In ogni caso, ad avviso della difesa, la Corte Territoriale non aveva adeguatamente motivato in ordine alle plurime censure sul merito della vicenda processuale dedotte con i motivi di appello con i quali si era dimostrato – sulla base della documentazione prodotta – che il ricorrente non aveva effettuato alcuna illecita operazione in quanto tutti i quantitativi del prodotto registrati in entrata, erano, in realtà, effettivamente usciti. D'altra parte tutta la ricostruzione fiscale della società "Alla Grotta" era stata oggetto di scrupoloso vaglio da parte degli organi accertatori (Agecontrol);

7.2. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 157-159-160-161 COD. PEN.: la difesa, in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati, ha innanzitutto contestato che i giorni utilizzati per la redazione della motivazione potessero essere conteggiati in quelli per la sospensione dei termini ex art. 159 cod. pen.

In secondo luogo, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva disapplicato la normativa sulla prescrizione sulla base della sentenza della Grande Sezione cit. (cd Taricco): si tratta della medesima censura dedotta dal Cantatore (*supra* § 6.2.);

7.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 COD. PEN.: la difesa, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, ha sostenuto che la tesi accusatoria si basava sull'apodittico argomento "non poteva non sapere". Infatti, il ricorrente aveva avuto rapporti solo con il Lops e con nessun altro dei numerosi partecipi e nessuna prova era stata prodotta sull'inserimento del Melandri nell'associazione e sul ruolo in essa svolto.

7.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa ha censurato la sentenza impugnata sostenendone la illogicità, in ordine: a) all'eccessività della pena; b) alla mancata concessione delle attenuanti generiche; c) alla confisca per equivalente che non avrebbe potuto essere disposta in quanto l'azienda "Alla Grotta" era sorta ben prima della commissione dei fatti di reato per i quali vi era stata condanna. Infatti, l'istituto di cui all'art. 322 ter cod. pen. – avente natura sanzionatoria ed introdotto per i reati tributari con la L. 244/2007 – non avrebbe potuto essere esteso fino a ricomprendere fatti consumati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta normativa.

8. FRANCAVILLA Emiliano – condannato per i reati di cui agli artt. 8 dlgs 74/2000 (capo sub p), 416 cod. pen. (capo sub z), 629 cod. pen. (capo sub x) – a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:

8.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DLGS 74/2000: la difesa ha premesso che il ricorrente era stato condannato, in concorso con altri imputati, per il suddetto delitto in quanto "finanziatore dei pagamenti apparenti emessi a copertura delle fatture fittizie n. 3-4-5-8/2010 emesse dalla ditta "Cuor di Vino" di Di Rienzo in favore della società Vinicola "Alla Grotta s.r.l.". La difesa, in proposito, non contesta il prestito di denaro che il ricorrente aveva effettuato al Lops Ernesto ma sostiene che il Francavilla "era completamente all'oscuro delle macchinose operazioni che venivano attuate con quel denaro concesso in prestito" e che l'Accusa non aveva fornito elementi probatori idonei a comprovare una specifica consapevolezza del ricorrente dell'impiego che il Lops avrebbe fatto di quei soldi e cioè che li avrebbe utilizzati a copertura di quelle determinate operazioni di cartiera. Ad avviso della difesa, infatti, tutti gli elementi addotti dai giudici di merito a sostegno della tesi accusatoria, dovevano ritenersi insufficienti in quanto su di essi era stata fornita un'attendibile versione alternativa (il Francavilla cercava solo di recuperare il denaro prestato) alla quale la Corte territoriale non aveva dato alcuna risposta per confutarla (quanto alle intercettazioni: pag. 15 ricorso; quanto alla verifica fiscale: cfr pag. 16 ricorso; quanto alle dichiarazioni del Battiante: cfr pag. 20 ricorso; quanto al ruolo e alla figura di Lanza Mario: cfr pag. 22 ricorso).

La Corte, infine, nulla aveva motivato in ordine al requisito soggettivo del dolo concorsuale;

8.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 COD. PEN.: anche in ordine al suddetto reato, la difesa sostiene che non vi fosse alcuna prova (sulla coscienza e volontà di partecipare ad un'associazione per delinquere) che potesse giustificare un giudizio di colpevolezza, tanto più che l'attività di falsa fatturazione si riferiva ad un periodo di soli due mesi (settembre-ottobre 2010) laddove l'associazione risaliva al 2004;

8.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 629 COD. PEN.: la difesa, in ordine alle minacce rivolte dal ricorrente al Lops Ernesto finalizzate alla restituzione della somma di € 20.000,00, sostiene che: a) si trattava di frasi che, seppure riferite al Lops, il ricorrente aveva pronunciato nel corso di conversazioni avute con il Di Rienzo e quindi non nei confronti diretti del Lops; b) il ricorrente voleva solo recuperare il denaro prestato e, quindi, era esasperato dal comportamento del Lops che, ad un certo punto, si era rifiutato anche di parlargli; c) in ogni caso, a tutto concedere, nella suddetta condotta era ravvisabile un esercizio arbitrario in quanto il ricorrente intendeva solo recuperare la somma prestatagli; sul punto erroneamente la Corte aveva ritenuto che il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di adire il giudice per ottenere la restituzione della somma prestata, perché, la causa di quel prestito era illecita. In realtà, quand'anche fosse provato che il ricorrente sapesse dell'uso che di quel denaro il Lops avrebbe fatto, si

trattava di un contratto illegale (che ammetteva la restituzione del denaro secondo il principio di cui all'art. 2033 c.c.) e non di un contratto immorale (che, invece, non avrebbe consentito di adire il giudice civile per ottenere la restituzione del prestito);

8.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: sul punto, la difesa si è doluta: a) della mancata concessione delle attenuanti generiche; b) dell'eccessività della pena per la continuazione; c) dell'eccessività della pena per il reato base (estorsione).

9. LOPS Mario e LOPS Ernesto – condannati per i reati di cui all'art. 8 dlgs 74/2000 (capi sub L-M-N-O-P-T) e 416 cod. pen. (capo sub z) – con separati ricorsi redatti dai rispettivi difensori ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile, hanno dedotto:

9.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 63 COD. PROC. PEN.: la difesa di entrambi gli imputati ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni resa da Battiante Francesco il 24/06/2010: si tratta della medesima doglianza dedotta dallo stesso Battiante ed illustrata *supra* al § 5.1. La difesa, peraltro, ha eccepito anche la violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto la convocazione del Battiante come semplice persona informata dei fatti, ex art. 362 cod. proc. pen., aveva consentito al Pubblico Ministero di eludere sia le garanzie di cui all'art. 375/3-4 cod. proc. pen. sia quella di cui all'art. 369 bis/1 cod. proc. pen. (tempestiva nomina di un difensore col quale concordare un'appropriata linea difensiva);

9.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DLGS 74/2000: la difesa ha premesso che, in entrambi i giudizi di merito, aveva sostenuto che le ditte accusate di essere "cartiere" acquistavano "in nero", da fornitori locali, mosti provenienti dalla lavorazione di uve da mensa per poi rivenderli al Melandri, come dimostrato sulla base di elementi desunti dalla svolta istruttoria: di conseguenza, operando come intermediatrici tra i produttori pugliesi ed il destinatario finale del mosto, non necessitavano di alcuna organizzazione aziendale. Sennonché, non era chiaro sulla base di quali riscontri ed argomenti la Corte territoriale – se non ricorrendo ad una motivazione apodittica e comunque omettendo di pronunciarsi sulle risultanze istruttorie indicate a sostegno della tesi difensiva – avesse ritenuto di disattendere la suddetta tesi difensiva.

La difesa ha, poi, osservato che la Corte – a fronte di un'ipotesi accusatoria che postulava l'emissione di false fatture per agevolare risparmio illecito di imposta – aveva trascurato di considerare l'esistenza di note di credito che, in senso opposto alla ipotesi accusatoria, riducevano i costi detraibili, incrementando l'imponibile della Vinicola "Alla Grotta".

Di conseguenza, secondo l'assunto difensivo, una volta «accertata l'effettività delle vendite, seppure per mosti derivanti dalla lavorazione delle uve

da mensa in luogo di quelli derivanti dalla lavorazione di uve da vino, deve escludersi l'astratta configurabilità della violazione degli artt. 2 e 8 dlgs 74/2000», in quanto «la qualità della merce oggetto di transazione non rileva non potendosi invocare né l'inesistenza oggettiva dell'operazione, né l'inesistenza soggettiva e neppure fenomeni di sovrapproduzione».

Pertanto, sempre ad avviso della difesa, anche ove si volesse accedere alla ricostruzione effettuata dalla Corte Territoriale, il reato contestato non sarebbe configurabile in quanto, secondo il meccanismo frodatorio ipotizzato dall'accusa, l'eventuale risparmio dell'Iva era integralmente eroso dal "costo" delle fatture stesse, sicché mancava il dolo specifico "di favorire l'evasione d'imposta" richiesto dall'art. 8 dlgs cit.

9.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 COD. PEN.: secondo la difesa dei ricorrenti, una volta accertata l'insussistenza dei reati fine, anche il reato associativo rimarrebbe travolto in quanto, pur essendovi fra i medesimi autonomia, il mancato accertamento dei reati fine e, quindi, del relativo programma criminoso, non può non riflettersi anche sul reato associativo.

In ogni caso, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al programma criminoso e all'esistenza di una struttura organizzativa. Infatti, la circostanza che tutti i documenti prodotti dal Lops Ernesto fossero destinati al Melandri, costituirebbe al più la prova di un concorso. Inoltre la circostanza che, da una parte, il Lops Ernesto era sottoposto ad usura ed estorsione da parte di coloro che figuravano come suoi subordinati, e, dall'altra, le ditte foggiane non presentavano alcuna parvenza di operatività, portava ad escludere la configurabilità di una struttura associativa.

Infine, non vi era alcuna prova del dolo richiesto dal reato associativo.

Il Lops Ernesto, ha, poi, contestato che vi fosse alcuna prova sul ruolo attribuitogli di organizzatore ed unico promotore dell'associazione (pag. 26 ricorso).

9.4. ASSORBIMENTO DEL REATO SUB T) IN QUELLO SUB M): la difesa ha contestato la motivazione con la quale la Corte Territoriale aveva respinto la suddetta richiesta, obiettando che la suddetta motivazione si fondava «erroneamente sul presupposto che rileva – ai fini dell'unicità o pluralità di reati – la diversità soggettiva dei destinatari delle false fatturazioni per ciascun periodo d'imposta laddove, invece, l'art. 8 attribuisce rilevanza esclusivamente al soggetto che mette le fatture. Nel senso che un unico soggetto risponderà, per ciascuna annualità, di un unico reato quali che siano il numero delle fatture contestate e quello dei soggetti beneficiati».

9.5. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 160-161 COD. PEN.: si tratta della stessa censura dedotta sia dal Melandri (*supra* § 7.2.) che dal Cantatore (*supra* § 6.2.).

11.6. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 238 BIS COD. PROC. PEN. per avere la Corte Territoriale utilizzato ai fini della prova dell'art. 416 cod. pen. le dichiarazioni confessorie del coimputato Iacoviello tratte dalla sentenza del tribunale di Foggia non ancora passata in giudicato.

11.7. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa di entrambi gli imputati ha sostenuto che la Corte Territoriale aveva immotivatamente respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di un più mite trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LE DICHIARAZIONI DEL BATTIANTE

Nella sentenza di primo grado (pag. 1) e in quella di secondo grado (pag. 71), la genesi delle dichiarazioni rese dal Battiante è stata ricostruita nei seguenti termini: «Nell'ambito di indagini iniziate nei confronti di Rizzi Giosuè, ritenuto una delle figure "storiche" della c.d. "Società Foggiana", venivano attivate intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva un collegamento tra lo stesso Rizzi e Antoniello Cesare, persona già condannata in via definitiva per aver fatto parte anch'egli della "Società Foggiana". Venivano allora iniziate anche nei confronti dell'Antoniello attività di intercettazioni telefoniche che consentivano di accertare una serie di rapporti tra lo stesso Antoniello e imprenditori e commercianti foggiani, rapporti di natura economica aventi -nella prospettazione accusatoria - natura usuraia. Tra gli imprenditori in contatto con l'Antoniello vi era anche Battiante Antonio; le intercettazioni interessavano quindi anche il Battiante e dalle stesse emergevano ulteriori rapporti di costui con altre persone, anche queste autrici di prestiti di denaro di natura usuraia. L'incancrenirsi dei rapporti del Battiante con costoro sfociava in una serie di dichiarazioni rese dallo stesso Battiante al P.M. nel corso delle quali l'imprenditore ricostruiva specificamente i rapporti usurari avuti con l'Antoniello e con altri soggetti anch'essi collegati o contigui, nella prospettazione accusatoria, alla criminalità organizzata foggiana. Il Battiante, poi, riferiva anche di altre vicende illecite, legate in particolare ad un imponente giro di false fatturazioni per vendite fittizie di mosto, effettuato da aziende/cartiere e coordinato da Lops Ernesto il quale, anche utilizzando denaro fornitogli -secondo la ricostruzione accusatoria basata sulle indicazioni del Battiante - da esponenti di vertice della criminalità organizzata foggiana, emetteva dette false fatturazioni in favore della azienda "Alla Grotta" di Russi di Romagna di Melandri Vincenzo che poi le utilizzava per ottenere indebitamente rimborsi IVA. Nel descrivere tali attività illecite il Battiante ammetteva il suo coinvolgimento nelle stesse; divenuto

formalmente indagato il Battiante veniva interrogato e forniva nuovi particolari su quanto riferito in precedenza».

Più esattamente, la cronologia degli atti summenzionati è la seguente:

- il 18/01/2010, le intercettazioni a carico dell'originario indagato (Rizzi Giosuè) venivano estese anche al Battiante (pag. 4 ricorso Trisciuglio);
- il 09/03/2010 ed il 16/03/2010, il Battiante veniva sentito dal Pubblico Ministero come persona informata dei fatti: nel corso delle suddette informazioni, il Battiante riferiva di essere sottoposto ad usura da parte del Trisciuglio, Campana e Martino, confermando, in pratica, ciò che si evinceva dalle suddette intercettazioni;
- il 23/06/2010 il Battiante veniva iscritto nel registro Mod. 21 degli indagati perché, nel frattempo erano emersi indizi di reità a suo carico per concorso in frode fiscale a «seguito del contenuto della informativa del 23.6.2010 nella quale la Polizia Giudiziaria dava atto del fatto che il Battiante era risultato aver utilizzato il c/c della ditta Schiavo (indicata in precedenza dallo stesso Battiante come ditta "cartiera")»: pag. 7 sentenza di primo grado; pag 3 memoria di replica depositata dal Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado, datata 17/03/2013 ed allegata al ricorso del Battiante;
- il 24/06/2010, il Battiante veniva convocato dal Pubblico Ministero come persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc. pen. Come prima domanda il Pubblico Ministero gli chiedeva se avesse mai partecipato all'attività delittuosa che, nelle precedenti dichiarazioni aveva riferito, e cioè di essere a conoscenza del fatto che Lops Ernesto effettuava false fatturazioni con i soldi che riceveva ad usura da una serie di soggetti. Alla risposta affermativa del Battiante, il Pubblico Ministero dava atto che erano emersi indizi di reità a carico del Battiante, sospendeva l'esame e lo avvisava «che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo a nominare un difensore di fiducia». Il Battiante dichiarava di non avere un difensore di fiducia. Il Pubblico Ministero, a quel punto, nominava, ex art. 97/4 cod. proc. pen. un difensore d'ufficio "immediatamente reperibile ed iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio" e, alla presenza di costui, riprendeva, dopo circa un'ora, l'interrogatorio, dopo avere informato il Battiante dei suoi diritti ex art. 369 bis cod. proc. pen. e 28 disp. att. ed avere ritenuto, ex art. 364/5 cod. proc. pen., «assolutamente fondamentale proseguire con la massima urgenza e senza soluzione di continuità nell'audizione del Battiante con l'assistenza di un difensore d'ufficio [...]»: cfr documentazione allegata al ricorso del Battiante. Il Battiante, pur dopo avere ricevuto tutti gli avvertimenti dovuti (fra cui quello che aveva la facoltà di non rispondere), dichiarava

che intendeva rispondere e, nel corso dell'interrogatorio rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie in ordine al funzionamento del sistema delle false fatturazioni.

1.1. LE DICHIARAZIONI DEL 09-16/03/2010

Le suddette dichiarazioni, con le quali, sostanzialmente, il Battiante rivelava di essere vittima di usura da parte, fra gli altri, di Trisciuglio Fabio, Campana Michele e Martino Paolo, non saranno prese in considerazione in quanto coinvolgono quest'ultimi imputati le cui posizioni – essendo connesse sotto questo profilo - sono state separate con due diverse ordinanze pronunciate da questo Collegio e che, quindi, saranno decise da altro Collegio in altra udienza.

1.2. LE DICHIARAZIONI DEL 24/06/2010

In data 24/06/2010, Battiante Francesco, davanti al Pubblico Ministero, rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie aventi ad oggetto il meccanismo della frode fiscale.

Contro le suddette dichiarazioni hanno sollevato censure le difese dei ricorrenti Battiante, Lops Ernesto, Lops Mario, Melandri e Di Rienzo, le quali hanno eccepito l'inutilizzabilità ex artt. 63/2 (Di Rienzo: *supra* parte narrativa § 4.1.; Melandri: *supra* parte narrativa § 7.1.), 188-191 (Battiante: *supra* parte narrativa § 5.1.; Lops Ernesto e Mario: *supra* parte narrativa § 9.1) e/o la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (Lops Ernesto e Mario: *supra* parte narrativa § 9.1.).

Tutte le censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il dato processuale pacifico dal quale occorre partire è che, in effetti, quando il Battiante fu convocato ex art. 362 cod. proc. pen. davanti al Pubblico Ministero per il giorno 24/06/2010, era già stato iscritto al registro degli indagati il giorno prima (cfr *supra* § 1.).

Quindi, la corretta sequenza processuale che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto attivare è quella prevista dal combinato disposto degli artt. 364/1-369-369 bis-375 cod. proc. pen., ossia: nomina di un difensore ove il Battiante ne fosse stato privo; invio dell'informazione di garanzia; invito a presentarsi notificato almeno tre giorni di quello fissato per la comparazione, con le indicazioni elencate nell'art. 375/2-3 cod. proc. pen.

Invece, il Pubblico Ministero attivò la diversa sequenza processuale prevista per la persona informata sui fatti nei cui confronti, nel corso delle informazioni rese, emergono indizi di reità, ossia: artt. 362 – 63/1 – 64 – 97/4 – 364/5 cod. proc. pen. (cfr *supra* § 1.).

Il problema che, quindi, si pone ed è stato posto dalla difesa dei ricorrenti consiste nello stabilire se e quale conseguenze abbia la suddetta anomala situazione processuale.

1.2.1. L'ECCEZIONE DI INUTILIZZABILITÀ

La suddetta eccezione va disattesa.

Non è, infatti, invocabile l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63/2 cod. proc. pen. perché, all'evidenza, quella norma prende in esame la fattispecie della persona che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini e che, ciononostante, fu sentita come semplice persona informata sui fatti e, quindi, senza alcuna garanzia difensiva. Ma, nel caso in esame, come si è detto, se è vero che il Battiante avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, è anche vero che, non appena il Battiante dichiarò di essere coinvolto nelle frodi fiscali, il Pubblico Ministero interruppe immediatamente l'esame attivando la procedura illustrata *supra* al § 1.

Non è, poi, ipotizzabile neppure l'inutilizzabilità di cui al combinato disposto degli artt. 188-191 cod. proc. pen.

Il divieto di cui all'art. 188 cod. proc. pen. si riferisce all'utilizzo di «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».

La norma è, quindi, finalizzata a tutelare la libertà morale della "persona interessata" che non dev'essere condizionata da forme di coercizione fisica o coazione morale o psichica da parte degli inquirenti: ed infatti, la dottrina nell'esemplificare «i metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti» è unanime nel ritenere che i suddetti "metodi e tecniche" si riferiscano a tutte quelle tecniche che, o fisicamente (ad es. torture; uso del cd. *lie detector*; narcoanalisi; uso di sieri della verità) o psicologicamente (ipnosi;) siano idonee a fiaccare la volontà della persona.

E, proprio alla stregua di tali principi che la giurisprudenza, nelle rare occasioni in cui si è pronunciata sulle suddette norme, ha precisato che:

- il divieto dell'art. 188, primo comma cod. proc. pen. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative: Cass. 4429/2014 rv. 258310, ha dichiarato l'inutilizzabilità delle conversazioni indizianti registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.;
- «l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè

illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione. La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen.»: Cass. 3460/1998 rv. 210089.

Nel caso di specie, non è configurabile l'uso, da parte del Pubblico Ministero, di alcun metodo o tecnica idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione per la semplice ragione che il Battiente fu interrogato con l'assistenza di un difensore e, prima di essere interrogato, fu avvisato, fra l'altro, della facoltà di astenersi dal rispondere alle domande che gli sarebbero state rivolte, facoltà alla quale rinunciò dichiarando che intendeva rispondere.

1.2.2. L'ECCEZIONE DI NULLITÀ

Non resta, quindi, che analizzare l'eccezione della nullità dell'interrogatorio per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., prospettata sotto i profili dedotti sia dalla difesa del Battiente (*supra* parte narrativa § 5.1.) che dei Lops (*supra* parte narrativa § 9.1.) e cioè per essere stato il suddetto Battiente privato della possibilità di rivolgersi ad un difensore di fiducia nonché dello *spatium deliberandi* di cui all'art. 375/4 cod. proc. pen., essendo stato immediatamente interrogato pur non sussistendo alcuna ragione di urgenza ex art. 97/4 cod. proc. pen.

In sé, l'eccezione è fondata in quanto, con tutta evidenza, il Pubblico Ministero attivando la sequenza processuale di cui si è detto, privò il Battiente - pacificamente iscritto al registro degli indagati - di tutte quelle garanzie difensive alle quali avrebbe avuto diritto ove fosse stata attivata la corretta sequenza processuale.

Tanto premesso, non resta, a questo punto, che verificare se e in che limiti quelle nullità siano o meno rilevabili.

In punto di stretto diritto, vanno rammentati e ribaditi i seguenti principi:

- la presenza del difensore, nell'interrogatorio dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, è facoltativa ex art. 364/4 cod. proc. pen.: di conseguenza, l'omissione dell'avviso al difensore del compimento del suddetto atto, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (le uniche nullità assolute e insanabili attengono all'omessa citazione dell'imputato e all'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza: art. 179/1 cod. proc. pen.) che dev'essere

eccepita dalla parte - in tale termine ricomprendendosi sia l'imputato che il suo difensore - che sia presente all'atto: Cass. 35939/2009;

- la nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., dev'essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale: Cass. 16705/2003 rv. 224768;
- le nullità di ordine generale, a regime intermedio, previste dall'art. 178, lett. c)- cod. proc. pen., concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato che, riguardando solo le persone nell'interesse delle quali sono stabilite, vanno eccepite esclusivamente da queste: SSUU 9/1998 rv. 210802; di conseguenza, poiché le nullità derivanti da violazione dei diritti della difesa - salvo quelle di carattere assoluto previste dall'art. 179 cod. proc. pen. - possono essere eccepite, ex art. 182 primo comma cod. proc. pen., soltanto da chi vi abbia interesse, cioè dal soggetto che ha direttamente subito la violazione, è da escludere che l'imputato, raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da altro imputato, possa validamente dolersi della mancata presenza del difensore al suddetto interrogatorio: Cass. 11427/1995 rv. 203071; Cass. 4343/1995 rv. 202916; Cass. 6743/2008 rv. 238754; Cass. 33681/2009 rv. 245225;
- nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto (principio, ora, codificato all'art. 438/6 bis cod. proc. pen. introdotto con l'art. 1/43 L. 103/2017): Cass. 19483/2013 rv. 256038; Cass. 46406/2012 rv. 254081; Cass. 42559/2004 rv. 230219.

Alla stregua dei suddetti principi di diritto, l'eccezione di nullità deve pertanto disattendersi in quanto:

a) i ricorrenti Lops Ernesto, Lops Mario, Melandri e Di Rienzo non hanno alcuna legittimazione, essendo privi di interesse ex art. 182/1 cod. proc. pen., ad eccepire nullità a regime intermedio riguardanti l'esclusiva posizione giuridica del Battiente;

b) le nullità derivanti sia dalla previa omissione dell'avviso al difensore dell'interrogatorio sia dell'omissione del termine a difesa, sono nullità a regime intermedio che, come tali, non solo avrebbero dovuto essere rilevate immediatamente in sede di interrogatorio (il che non risulta essere stato fatto, con ciò determinandone la sanatoria) ma, che, comunque, devono ritenersi sanate dalla circostanza che l'imputato Battiente scelse il rito abbreviato.

Di conseguenza, poichè nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del processo non ne sono state evidenziate, le censure dedotte vanno disattese.

1.3. L'ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEL BATTIANTE

Sull'attendibilità delle dichiarazioni del Battiante, tutti i ricorrenti coinvolti dalle sue dichiarazioni hanno dedotte censure – sostanzialmente sovrapponibili – sostenendone, con vari argomenti, l'inattendibilità intrinseca e la mancanza di riscontri oggettivi.

La suddetta problematica, in realtà, è stata presa ampiamente in esame da entrambi i giudici di merito che hanno concordemente ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Battiante.

Il primo giudice, innanzitutto, ha ampiamente spiegato (cfr pag. 7/11 della sentenza di primo grado), sulla base di precisi dati processuali, le ragioni per cui il Battiante doveva essere ritenuto attendibile intrinsecamente (giudizio, questo, conforme anche a quello del Tribunale del riesame puntualmente riportato nella citata sentenza) e quali fossero i riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni (intercettazioni telefoniche ed ambientali; dichiarazioni della madre del Battiante; dichiarazioni ammissive di Lops Mario e di quelle rese da altri coimputati che avevano comunque confermato di essere stati (consapevolmente) solo formalmente intestatari delle ditte cartiere che erano stati in effetti gestite da altri).

Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte Territoriale (pag. 73 ss) la quale ha anche puntualmente confutato gli argomenti difensivi con i quali era stata sostenuta l'inattendibilità del Battiante.

In questa sede, le difese dei vari imputati coinvolti nelle dichiarazioni del Battiante si sono limitate, in pratica, a reiterare la suddetta problematica ampiamente discussa in entrambi i giudizi di merito: di conseguenza, non essendo evidenziabili manifeste illogicità o contraddittorietà nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, tutte le suddette doglianze vanno ritenute manifestamente infondate.

2. IL RICORSO DI FRANCAVILLA

Il Francavilla è stato condannato, fra l'altro, per il reato di estorsione per avere costretto Lops Ernesto, mediante esplicite e reiterate minacce alla sua vita ed all'incolumità fisica, a consegnargli la somma di € 20.000,00 (capo sub X dell'imputazione).

2.1. Il fatto è stato ricostruito dal primo giudice (pag. 219 ss della sentenza di primo grado) nei seguenti testuali termini: « Francavilla Emiliano, dal giugno del 2010 (cfr int.rit 1303/10 n.808), finanzia stabilmente il sodalizio promosso

da Lops Ernesto, versando il denaro nelle mani di Di Rienzo Tommaso. Il contributo finanziario del Francavilla interviene sistematicamente in occasione delle numerose campagne di raccolta fondi attivate dalla cellula foggiana, con particolare riguardo alle raccolte del 23-24 agosto 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 199); del 31 agosto 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 281, 422, 438, 439); del 6-7-settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 677, 829); del 9-10 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 829); del 15 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 1150, 1204); del 20-21 settembre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 1487, 1510); del 4-5-6-7 ottobre 2010 (int. Rit. 1969/10 n. 2455, 2537, 2548). Come si evince dalle surrichiamate intercettazioni, il sodalizio, dopo aver utilizzato il denaro dal Francavilla per la frode fiscale, provvedeva successivamente alla remunerazione dell'investimento finanziario, consegnando al Francavilla una parte dei proventi economici generati dalle operazioni fraudolente e messi a disposizione della cellula foggiana attraverso i bonifici bancari effettuati dal Melandri. I rapporti endo-associativi si complicano nel momento in cui Lops Ernesto non era più in condizione di mantenere in vita l'organizzazione fraudolenta che aveva abilmente allestito e gestito per lungo tempo. Francavilla Emiliano, sempre al corrente di tutto, viene prontamente aggiornato degli sviluppi della situazione da Di Rienzo Tommaso, proprio in data 8.10.2010, nella stessa giornata in cui era scattato il controllo della GDF di San Severo nei confronti della ditta Cuor di Vino del Di Rienzo (int. n. 1969 RIT 2963) e da quel momento cessano i suoi finanziamenti in favore del Lops e del suo gruppo. Il Francavilla, non avendo alcuna comunque intenzione di perdere i pregressi investimenti finanziari, inizia, quindi, a "braccare" Lops Ernesto, chiedendo esplicitamente a Di Rienzo Tommaso di organizzare un incontro tra lui e il Lops (int. Rit. 2572/10 n. 55; Rit. 1969 n. 3732, 3734). Lops Ernesto cercava in tutti i modi di evitare il "*reddere actionem*" con il Francavilla e di prendere tempo. In particolare, all'interno della sua auto, si lamentava con Carniola Alessandro delle voci false messe in giro da personaggi della criminalità organizzata, che lo avrebbero messo contro "il Francavilla" e altri soggetti pericolosi, per fare in modo che lo uccidessero (int. 2572/10 n. 361; 366). Il Lops era letteralmente terrorizzato per la situazione che si era venuta a creare, temendo per la propria incolumità personale (int. rit. 2572/10 n. 395, 457, 1403, 1683) e versando in uno stato di totale disperazione (int. rit. 2572/10 n. 603, 765), che lo induce a maturare l'idea di vendere tutto per salvare la pelle (int. Rit. 2572/10 n. 464; Rit. 2779 n. 247). Francavilla Emiliano, dal canto suo, continuava ad essere instancabilmente intento a poter avere un incontro con il Lops, pressando a tal riguardo Di Rienzo Tommaso (int. Rit. 1969/10 n. 3791, 3862, 4021, 4130, 4407, 4421, 4431, 4480). Constatando di non riuscire in alcun modo a conseguire i propri obiettivi, Francavilla Emiliano dal 29.11.2010 decide di passare alla via di fatto, dicendo chiaramente a Lops

Ernesto-dapprima attraverso messaggi indiretti (cfr. int. rit. 1969/10 n. 4432, 4433, 4467, 4471) poi nell'ambito di una conversazione drammatica intercorsa direttamente con l'interessato (cfr. int. rit. 2779/10 n. 272) che gli avrebbe di "rotto le corna con le stampelle", che "le avrebbe abbuscate" e che lo "avrebbe mandato a ricoverare", qualora non si fosse presentato da lui a portargli il denaro richiesto. L'intimidazione minatoria sortisce buon esito, posto che Lops Ernesto, dopo le pesanti minacce subite, decide di incontrare Francavilla Emiliano presso la sua cantina (cfr servizio di osservazione della Sq. Mobile di Foggia del 30.11.2011). In quell'incontro Francavilla Emiliano pretendeva immediatamente da Lops Ernesto almeno una prima somma di 20.000,00 euro, dicendogli che se non risolveva il problema lo doveva sparare (cfr. int. 2572/10 n. 1730 e 1738). Fortunatamente Lops Ernesto riesce ad avere in prestito dal sodale Carniola Alessandro del denaro con cui poter poi procedere a consegnare a Francavilla Emiliano la somma di 20.000,00 euro, attraverso un'operazione di cambio di assegni circolari realizzata attraverso il contributo di Lops Mario (cfr. int. rit. 2572/10 n. 1746; rit. 2779/10 n. 274; 285, 294, 298, 299). La somma di denaro di 20.000,00 euro in contanti veniva portata a Lops Ernesto da Carniola Alessandro in data 2.12.2010 alle ore 10.35 (cfr. servizio di osservazione della Squadra Mobile di Foggia del 2.1.2012), anche se la consegna effettiva avveniva qualche ora dopo, in quanto non erano ancora pronti gli assegni circolari che il Carniola avrebbe dovuto ricevere in cambio del denaro (rit. 1969/10 n. 4549,4550 int. rit. 2779 n. 306, 307). Alla fine è Di Rienzo Tommaso che, seguendo le direttive di Lops Ernesto, dopo aver ritirato i 20.000,00 euro in contanti da Carniola Alessandro previa consegna a quest'ultimo dei corrispondenti assegni circolari consegna la predetta somma di denaro direttamente nelle mani di Francavilla Emiliano (cfr.servizio di osservazione del 2.12.2012 ore 14.52)».

2.2. La responsabilità del ricorrente, per il suddetto reato di estorsione è stata, poi, confermata dalla Corte Territoriale (pag. 80 ss) che ha confutato anche gli argomenti difensivi.

In questo grado di giudizio, la difesa del ricorrente (*supra* in parte narrativa § 8.3.) ha articolato la censura sotto due profili: a) una censura che, nel merito, tende a sminuire la portata minacciosa delle frasi; b) una censura, in diritto, tesa a sostenere che, a tutto concedere, il reato ipotizzabile sarebbe l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto il ricorrente tendeva solo a "recuperare" la somma che aveva legittimamente mutuato al Lops e che questi non era più in grado di restituirgli.

In ordine alla prima censura, resta ben poco da dire.

Le prove addotte da entrambi i giudici di merito a sostegno del comportamento minaccioso del Francavilla sono univoche e non abbisognano di alcun commento: quindi, in punto di fatto, può affermarsi che il Francavilla riuscì a farsi restituire dal Lops la somma mutuatagli solo per effetto delle "pressioni brutali" alle quali lo sottopose.

2.3. Quanto alla seconda censura – errata qualificazione giuridica del fatto – va osservato quanto segue.

La Corte Territoriale (pag. 82), ha disatteso la richiesta di derubricazione del reato da estorsione ad esercizio arbitrario, osservando che «il prestito era finalizzato alla commissione di un reato (le false fatture per operazioni inesistenti), vi era quindi un accordo illecito sottostante al "contratto" e conseguentemente un ingiusto profitto che il Francavilla intendeva ottenere con metodi violenti [...]»: pertanto, «trattandosi di affari illeciti, comunque sottostanti alla corresponsione di somme di denaro, non vi era un diritto da far valere, ma una pretesa illegittima che l'attività truffaldina non si interrompesse e comunque che non cessasse il suo guadagno per i soldi investiti negli affari illeciti, sicchè non può minimamente parlarsi di una pretesa giuridicamente tutelabile».

In questa sede, il ricorrente ha replicato che, il "contratto" stipulato avrebbe, al più, potuto essere qualificato come un contratto illegale (per il quale è ammissibile la ripetizione ex art. 2033 cod. civ.) e non come un contratto immorale, ossia contrario al buon costume (che, invece, non ammette la ripetizione ex art. 2035 cod. civ.): quindi, avendo potuto adire il giudice per ottenere la restituzione della somma mutuata, il reato ipotizzabile era quello di cui all'art. 393 cod. pen.

La censura è infondata.

La giurisprudenza (civile) di questa Corte, peraltro in linea con la dottrina, ritiene, in modo costante che «la nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente e in un certo momento storico»: SSUU 4414/1981, Rv. 415119; Cass. 2081/1985 Rv. 439989; Cass. 5371/1987, Rv. 453954; Cass. 9441/2010 riv 612552 che, alla stregua del suddetto principio di diritto, ha statuito che «chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità,

certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume».

Ora, se si tiene presente che la somma che il Francavilla mutuò al Lops era finalizzata alla commissione di reati tributari (il Francavilla, infatti, è stato anche condannato, in concorso con il Lops Ernesto, per il reato di cui all'art. 8 dlgs 74/2000 (capo sub P dell'imputazione), proprio applicando la suddetta giurisprudenza civile, deve pervenirsi alla conclusione che il Francavilla, per ottenere la restituzione di quella somma non avrebbe mai potuto adire il giudice civile.

Ed infatti, il "contratto" stipulato fra il Francavilla ed il Lops Ernesto, deve ritenersi contrario al buon costume, perché, nell'attuale momento storico, in cui, il legislatore (nazionale e comunitario) è impegnato in una lotta strenua contro gli evasori fiscali, costoro sono sempre più avvertiti dalla comune coscienza sociale come malfattori particolarmente pericolosi perché, da una parte, sottraggono risorse allo Stato e, dall'altra, non solo si avvantaggiano, in modo parassitario, dei servizi comuni che vengono finanziati con le tasse che gli altri pagano, ma fanno anche concorrenza sleale agli imprenditori onesti, inquinando, quindi, l'economia e distorcendo le dinamiche della struttura produttiva in cui l'evasione è praticata.

La censura va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: *«chi abbia mutuato una somma di denaro finalizzata alla commissione di reati tributari, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume. Di conseguenza ove quella somma sia richiesta ed ottenuta in restituzione con violenza o minaccia, il fatto va sussunto nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 393 cod. pen.»*.

3. I REATI TRIBUTARI

3.1. IL FATTO

Per i reati di cui agli artt. 2-8 del Dlgs 74/2000, sono stati condannati i ricorrenti Schiavo (art 8: capi sub N-O), Di Rienzo (art. 8: capo sub P), Battiante (art. 8: capi sub N-O), Cantatore (art. 2: capi sub R1, S1, T1, U1; art. 8: capo sub V), Francavilla (art. 8: capo sub P), Lops Mario ed Ernesto (Art.8: capi sub I, M, N, O, P, T), Melandri (art. 2: capi sub I1, L1, M1, N1, O1, P1, V1).

La Corte Territoriale (pag. 13 ss della sentenza impugnata) - conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice: pag. 90 ss della sentenza di primo grado - ha ricostruito il meccanismo frodatorio escogitato dai ricorrenti, nei seguenti testuali termini: «In termini generali, gli addebiti in questione si fondavano sull'assunto secondo cui gli indagati, operando nel settore del

commercio nazionale vitivinicolo, avevano dato vita ad un'organizzazione che aveva messo in campo un sistema, fondato su uno sleale e pervicace sfruttamento delle pieghe della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva), che si era contrassegnato per l'inserimento nel predetto settore commerciale vitivinicolo, in specie nella compravendita di mosto, di imprese cosiddette cartiere e per la sistematica e continua emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'omissione degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni annuali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto da parte delle imprese cartiere. così ingannando lo Stato in ordine all'individuazione dei propri debitori e consentendo a questi ultimi l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, con correlativo danno per lo Stato.

Nel caso di specie, le investigazioni avevano portato alla luce strategie volte ad ottenere indebiti rimborsi Iva creando posizioni creditorie verso lo Stato fittizie, ossia documentalmente supportate sul piano formale ma sostanzialmente insussistenti, attraverso la creazione e l'impiego nella compravendita di mosto delle cc.dd. imprese cartiere. Dalle indagini era emersa, sempre per l'estensore della sentenza di primo grado, la costituzione di numerose imprese: ditta individuale Navazio Giuseppe (operante nell'anno 2004), ditta individuale Giorgitto Saverio (operante nell'anno 2005), ditta individuale Genova Giovanni (operante nell'anno 2006), ditta individuale Iacoviello Alfredo Noriberto Andrea (operante nell'anno 2007), ditta individuale Schiavo Raffaele (operante nell'anno 2008) e infine la ditta Cuor di Vino di Di Rienzo Tommaso (operante negli anni 2009 e 2010) che si erano avvicendate annualmente, tutte aventi sede allo stesso indirizzo, formalmente intestate a soggetti di volta in volta differenti, ma gestite di fatto da Lops Ernesto e dal figlio Lops Mario (promotori dell'associazione), aventi rapporti commerciali esclusivamente con la azienda vinicola Alla Grotta di Melandri Vincenzo Secondo e con la Olvin s.r.l. di Cantatore Luigi.

Era emerso altresì che le sopra indicate società cartiere (tutte risultate prive di uva e vino e quindi di materia prima) avevano effettuato plurime forniture fittizie di mosto in favore dell'azienda vinicola "Alla Grotta" gestita da Melandri Vincenzo Secondo, operante in provincia di Ravenna.

Tali forniture fittizie (nessuna delle società cartiere produceva realmente mosto) erano supportate dalle corrispondenti fatture, emesse dalla cartiera per dare forma alle inesistenti compravendite tra la cartiera e l'Azienda Alla Grotta, apparente acquirente.

Le fatture, non corrispondendo ad esse reali operazioni commerciali, erano ritenute dal giudice dell'udienza preliminare fatture per operazioni inesistenti destinate a rappresentare formalmente un inesistente credito verso l'Erario in capo all'acquirente, Azienda Vinicola Alla Grotta, credito che le indagini avevano

accertato essere stato fatto valere dal Melandri.

L'emissione di ciascuna fattura da parte della cartiera nei confronti dell'acquirente, dunque, integrava per il giudice di primo grado, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti punito dall'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 che, nel corso di uno stesso periodo di imposta, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, si doveva considerare come un solo reato.

L'acquirente a propria volta, indicando nella dichiarazione annuale le somme formalmente corrisposte a titolo di Iva alla cartiera, previa registrazione nella propria contabilità delle fatture emesse nei suoi confronti dalla cartiera e conservazione delle medesime ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, aveva commesso anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, punito dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 con l'analoga pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Formalmente, infatti, l'Azienda Vinicola alla Grotta aveva acquistato dalla cartiera forniture di mosto e versato l'Iva, sicché appariva creditore dello Stato dell'importo corrispondente all'Iva formalmente versata alla cartiera e tale falsa apparenza le aveva consentito di esercitare il fittizio credito chiedendo il rimborso della relativa somma allo Stato, evadendo le imposte sui redditi e sull'Iva abbattendo i relativi ricavi di esercizio grazie alla denuncia di costi fittizi e ottenendo indebitamente contributi comunitari sullo stoccaggio del mosto da parte dell'AGEA.

Era ovvio, peraltro, secondo il giudice di primo grado, che cartiera e acquirente rispondevano ad una mente unitaria o comunque facevano parte dello stesso sistema, che distraeva a proprio vantaggio, sotto varie possibili forme, le somme fraudolentemente sottratte allo Stato.

Questo articolato e duraturo sistema fraudolento costituito, tra l'altro, della creazione di più imprese fittizie (succedutesi l'una all'altra annualmente) [che producevano documenti contabili e fiscali rappresentativi di operazioni inesistenti concentrando sulle medesime un debito Iva con l'originaria intenzione di non adempierlo e creando la falsa rappresentazione di un corrispondente credito Iva in capo ad un altro soggetto, la società vinicola Alla Grotta di Melandri Vincenzo .. con il preordinato obiettivo di usarlo indebitamente] era stato reso possibile grazie al continuo finanziamento della liquidità necessaria a muovere gli ingranaggi del sistema fraudolento da parte di terzi soggetti pienamente inseriti nella compagine associativa.

Infatti, insieme alle fatture fittizie venivano consegnate (occultate in valigette) a Melandri Vincenzo Secondo anche le somme di denaro in contante corrispondenti all'importo indicato nelle fatture. Liquidità che aveva consentito al Melandri di restituire immediatamente, tramite bonifici bancari, ai gestori delle cartiere l'importo di denaro di volta in volta ricevuto, maggiorato di una somma

corrispondente all'IVA relativa all'operazione fittizia, somma che aveva costituito la quota di profitto destinata ai finanziatori del denaro contante.

Con tale meccanismo, quindi, il Melandri riceveva contestualmente le fatture e la provvista necessaria per emettere in favore della cartiera i bonifici bancari che costituivano prova fittizia della fornitura di mosto in realtà mai ricevuta. Tanto era stato reso possibile grazie all'opera di alcuni indagati che avevano il compito nell'ambito dell'associazione di raccogliere il denaro contante dai finanziatori, di trasportarlo a Ravenna e consegnarlo al Melandri.

Infine il denaro, restituito tramite i bonifici, veniva ripartito fra i vari componenti dell'associazione, sicchè ai finanziatori veniva restituita la somma di denaro investita maggiorata di una percentuale di guadagno derivante dall'Iva e ai promotori e agli altri componenti l'associazione veniva corrisposta una quota dell'iva. Il sistema fraudolento esposto era stato reso ancor più complesso in alcune occasioni tramite l'interposizione negli scambi commerciali fra cartiera e acquirente di un'altra impresa, c.d. filtro, la Olvin s.r.l. gestita da Cantatore Luigi. Il ruolo di tale soggetto interposto era stato quello di rendere più complesso il sistema fraudolento e, quindi, più difficile scoprirlo, in particolare in relazione all'individuazione dei terminali finali del sistema medesimo e delle persone fisiche alle quali esse facevano capo. Dal punto di vista formale erano state quindi rappresentate due distinte transazioni commerciali, la prima tra cartiera e la Olvin s.r.l. e la seconda tra la Olvin s.r.l. e la società Alla Grotta; tutte e due le transazioni in questione, tuttavia, erano simulate e dissimulavano un'unica transazione (anch'essa fittizia), quella tra i soggetti che rappresentavano gli anelli estremi della catena, ossia cartiera e società Alla Grotta. Tutto ciò allo scopo di consentire all'ultimo anello della catena, quindi alla società Alla Grotta di evadere l'imposta sul valore aggiunto [...].».

Le prove del suddetto meccanismo frodatorio erano costituite: dalle dichiarazioni del Battiante; dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali; dalle risultanze dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo; dagli atti di procedimenti collegati; dagli accertamenti bancari; dalle verifiche fiscali e documentali inerenti le singole imprese coinvolte nella frode.

3.2. LA PRESCRIZIONE

Il reato di cui all'art. 2 dlgs cit. si perfeziona nel momento in cui l'agente – avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva elementi passivi fittizi.

Il suddetto reato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione (SSUU n. 27/2000, Rv. 217031); è da tale data, quindi, che decorre la prescrizione: *ex plurimis* Cass. 49651/2015, ha ribadito che «in tema di reati tributari, infatti, i

delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000 si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358; conformi N. 626 del 2009 Rv. 242343, N. 25483 del 2009 Rv. 244155, N. 42111 del 2010 Rv. 248499, N. 23229 del 2012 Rv. 252999)».

Per quanto riguarda l'art. 8 dlgs cit., questa Corte ritiene che il suddetto delitto - avendo natura istantanea - «si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi»: Cass. 6264/2010 riv 246193; Cass. 25816/2016 rv. 267664.

La prescrizione, pertanto, «inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta»: Cass. 10558/2013 rv. 254759.

Entrambi i reati, prevedendo una pena massima di anni sei di reclusione, si prescrivono, compresa l'interruzione ex art. 161/2 cod. pen., in anni sette e mesi sei.

3.2.1. LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La Corte territoriale (pag. 98 della sentenza impugnata), ha, peraltro rilevato una sospensione «di complessivi giorni 228, ovvero di mesi sette e giorni 18», di cui giorni 52 per rinvii, durante il giudizio di primo grado, su richiesta della difesa, giorni 90 per il deposito della sentenza di primo grado, ulteriori giorni 86 per rinvii, durante il giudizio di appello, richiesti dalle difese.

Ad avviso della Corte Territoriale, quindi, il termine massimo di prescrizione è di anni otto, mesi uno e giorni 18 (anni sette e mesi sei + mesi setti e giorni 18).

La difesa del Melandri (*supra* in parte narrativa § 7.2.) e quella del Cantatore (*supra* in parte narrativa § 6.2.), hanno contestato il periodo di sospensione ritenuto dalla Corte.

La difesa del Cantatore si è limitata ad eccepire che «non vi sono stati rinvii per impedimento dei difensori idonei a giustificare la sospensione della prescrizione» (pag. 9 ricorso): la censura - essendo talmente generica da non consentirne neppure lo scrutinio - va ritenuta inammissibile.

La difesa del Melandri, ha, invece, sostenuto che non avrebbe potuto essere conteggiato nella sospensione, il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza di primo grado e ciò perché «non esiste alcuna norma del codice di rito che preveda e/o imponga al giudice di merito di sospendere i termini di prescrizione per il periodo di tempo indicato dallo stesso ai fini del deposito della motivazione» (pag. 14 ricorso).

La censura è infondata.

In punto di fatto, va premesso che «con provvedimento del 5.6.2012 il giudice delle indagini preliminari in sede applicava misure cautelari detentive nei confronti di Antoniello Cesare, Campana Michele, Lanza Vito Bruno, Martino Paolo, Trisciunglio Fabio, Di Rienzo Tommaso, Pafundi Teodosio, Cantatore Luigi, Melandri Vincenzo Secondo, Francavilla Emiliano, Ferrazzano Ettore, Zucchini Giuseppe, Carella Michele, Lops Ernesto, Lops Mario, Formica Filippo e Carniola Alessandro, Di Mattia Pasquale, Iliceto Mario, Lanza Luigia, Iacoviello Alfredo Noriberto Andrea, Schiavo Raffaele, Battiante Francesco e Cocozza Walter» (pag. 2 sentenza di primo grado; pag. 5 sentenza impugnata).

Risulta, poi, dall'intestazione della sentenza di primo grado, che, al momento della decisione (06/06/2013), si trovavano detenuti agli arresti domiciliari, gli imputati Trisciunglio, Cantatore, Melandri, Francavilla, Lops Ernesto e Lops Mario.

In punto di diritto, va osservato che l'art. 159/1 cod. pen. dispone la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la «sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge».

Questa Corte, in relazione alla suddetta norma, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art.304, comma primo, lett.c) in pendenza del termine per il deposito della motivazione, determina anche la sospensione della prescrizione per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi: Cass. 52316/2016 rv. 268961 ; Cass. 677/2015 rv. 261557;
- la suddetta sospensione determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale: Cass. 31875/2016 Rv. 267982; Cass. 15477/2014.

Pertanto, alla stregua della suddetta giurisprudenza, che si condivide e va ribadita, la decisione della Corte Territoriale deve ritenersi corretta.

3.2.2. LA DISAPPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La Corte Territoriale (pag. 98 ss), dopo avere dato atto che, per i reati consumati fra il 2006 ed il 2011, era maturata la prescrizione massima (in essa compreso il suddetto periodo di sospensione), ha ritenuto di disapplicare la

prescrizione così come prevista nell'attuale normativa «conformemente a quanto previsto per un caso analogo nella Causa C-105/14 (procedimento a carico di Ivo Taricco e altri, riguardante reati in materia di Iva)» dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'08 settembre 2015.

La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione perché – dopo aver ripercorso tutto il dibattito e la giurisprudenza nazionale (Cass. 2210/2016) che, nel frattempo, si era pronunciata sulla suddetta questione – ha ritenuto di condividere la tesi secondo la quale il giudice nazionale aveva la possibilità di disapplicare «la specifica norma di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 160 e al comma 2 dell'art. 161 cod. pen.».

La Corte (Grande Sezione), infatti, con la suddetta decisione, aveva affermato che l'art. 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La sentenza della Corte di appello è stata contestata, in particolare, dai ricorrenti Melandri, Cantatore, Lops Mario e Lops Ernesto.

La censura è fondata.

Com'è ben noto, dopo la pronuncia impugnata, il cd. "caso Taricco" ha avuto ulteriori sviluppi.

La Corte di cassazione, terza sezione penale, e la Corte d'appello di Milano investirono la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco.

Con ordinanza n. 24/2017, la Corte Costituzionale, dopo un'ampia disamina della suddetta problematica, così decideva: «1) *dispone* di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;

2) *chiede* che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato;

3) *sospende* il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

4) *ordina* l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea».

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), con sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17, ha così deciso: «L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'infrazione di sanzioni penali

effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

In pratica, la Corte di Giustizia, pur confermando che il giudice nazionale deve disapplicare quelle disposizioni interne sulla prescrizione che, per la loro brevità, ostino all'infrazione di sanzioni penali effettive e dissuasive, ha posto un limite alla disapplicazione nel caso in cui «comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

La Corte di Giustizia, quindi, sotto quest'ultimo profilo, ha convenuto con la Corte Costituzionale (§ 5) che aveva paventato, in caso di disapplicazione della normativa di diritto sostanziale in materia di prescrizione, un vuoto normativo dal quale sarebbe conseguita la violazione del principio di legalità di cui all'art. 25/2 Cost. «principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva» (§.2), principio conforme, peraltro, anche all'art. 7 CEDU relativo alla ragionevole prevedibilità della decisione, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto.

Di conseguenza, essendo tutti i reati commessi antecedentemente al 08/09/2015, deve affermarsi il seguente principio di diritto: *«ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco, continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C-42/17»*

3.2.3. I REATI PRESCRITTI

Alla stregua di quanto appena illustrato, deve pertanto procedersi alla verifica dei reati per i quali è intervenuta la prescrizione.

In via preliminare, è opportuno rammentare che, secondo la consolidata



giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede va ribadita, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento.

In altri termini - ove non vi siano parti civili e l'imputato non rinunci espressamente alla prescrizione - la pronuncia liberatoria nel merito può essere emessa soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o ancora perché il fatto non costituisce reato, ovvero perché non è previsto dalla legge come reato): *ex plurimis* Cass. 48461/2013 rv. 258169.

Nel caso di specie, tutti gli imputati che sono stati condannati per i reati tributari, hanno sostenuto, chi per un verso chi per un altro, la loro estraneità ai fatti dei quali sono stati dichiarati colpevoli; cfr parte narrativa: Schiavo § 3; Battiante § 5.2.; Cantatore §§ 6.3.- 6.4.; Melandri § 7.1.; Lops Mario ed Ernesto § 9.2.

Tuttavia, la lettura congiunta di entrambe le sentenze di merito, nonché le prove addotte a sostegno della colpevolezza, delineano un quadro probatorio che non consente di pervenire al proscioglimento, non emergendo, appunto, l'innocenza dei ricorrenti *ictu oculi* dagli atti essendo tutti i suddetti motivi di ricorso fondati, sostanzialmente, su tesi alternative e, quindi, di merito.

Una posizione particolare riveste, però, il ricorso del Cantatore.

La difesa del ricorrente ha, infatti, eccepito la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto, a suo dire, l'imputato - per i reati di cui ai capi sub r1) s1) t1) u1) - era già stato giudicato ed assolto con formula piena dal giudice monocratico del tribunale di Trani con sentenza n. 341/2015 passata in giudicato come da attestazione del Cancelliere apposta a margine della sentenza, sentenza prodotta ed acquisita dalla Corte Territoriale la quale, però, sul punto, aveva ommesso di pronunciarsi (cfr. *supra* parte narrativa § 6.1.).

In effetti è vero che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta del *bis in idem* rispetto alla sentenza del Tribunale di Trani allegata dalla difesa al ricorso proposto in questa sede.

Sul punto questa Corte si limita ad osservare quanto segue.

Dalla lettura dei capi d'imputazione risulta, in effetti, che, l'imputato fu assolto dall'imputazione di cui all'art. 2 dlgs cit. per essersi avvalso di una serie di fatture per operazioni inesistenti emesse dagli stessi soggetti di cui ai suddetti capi d'imputazioni del presente processo (Navazio, Giorgitto, Genova e Labianca) e relative alle stesse annualità.

Da un semplice raffronto fra i capi d'imputazione del processo conclusosi

presso il Tribunale di Trani e quelli di cui al presente processo, si può rilevare quanto segue:

- capo sub R1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta Navazio Giuseppe: si tratta del medesimo capo d'imputazione di cui alla sentenza del tribunale di Trani in quanto vi è coincidenza assoluta sia dei costi imponibili fittizi (€ 387.190,00) sia dell'Iva portata a credito (€ 64.532,00), sia dell'anno di emissione delle suddette fatture (anno 2005), sia della data di consumazione del reato (02/10/2006 data di presentazione del Modello Unico): va osservato che, per questa imputazione il giudice monocratico del tribunale di Trani dichiarò non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione; relativamente alla suddetta imputazione va, quindi, dichiarata la non procedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.;
- capo sub S1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta Giorgitto Saverio negli anni 2005 (€ 1.027.800 di cui € 171.300,00 per Iva) e 2006 (€ 241.714,00 di cui € 40.286 per Iva), reati commessi alla data della presentazione dei Modelli Unici in data 02/10/2006 (quanto all'utilizzo delle fatture del 2005) e 31/08/2007 (quanto all'utilizzo delle fatture del 2006): in ordine al suddetto capo d'imputazione, va osservato che il Tribunale di Trani (che, peraltro, dichiarò, anche per questa parte del capo d'imputazione, non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione) ha giudicato solo il reato relativo all'emissione di fatture del Giorgitto nell'anno 2005 (non quindi dell'anno 2006) il cui ammontare risulta di € 1.637.682,29 (di cui € 222.135,72); non essendovi, quindi, coincidenza fra i dati che risultano dai due diversi capi d'imputazione delle due sentenze, la censura - limitata al solo utilizzo delle fatture emesse nel 2005 - va disattesa;
- capo sub T1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta Genova Giovanni nell'anno 2006 (€ 224.478 di cui € 37.414,00 per Iva) ed indicate nel Modello Unico presentato il 31/08/2007. Il Tribunale di Trani ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 2 dlgs cit. perché il fatto non sussiste, relativamente all'utilizzo di fatture emesse dalla ditta Genova Giovanni nell'anno 2006 ed ammontanti ad € 1.574.386,43 (di cui € 262.397,74). Non essendovi, quindi, coincidenza fra i dati che risultano dai due diversi capi d'imputazione delle due sentenze, la censura va disattesa;
- capo sub U1): è relativo all'utilizzo di fatture fittizie emesse dalla ditta Labianca Gennaro negli anni 2007 (€ 2.123.818,00 di cui € 353.970,00 per Iva: indicati nel Modello Unico presentato il 04/08/2008) e 2008 (€ 1.143.193,52 di cui € 190.532,25 per Iva: indicati nel Modello Unico

presentato il 28/08/2009). Si tratta del medesimo capo d'imputazione di cui alla sentenza del Tribunale di Trani in quanto vi è coincidenza assoluta sia dei costi imponibili fittizi sia dell'Iva portata a credito, sia dell'anno di emissione delle suddette fatture (anni 2007-2008): poiché, per tale reato il ricorrente è già stato giudicato ed assolto perché il fatto non sussiste, in questa sede deve dichiararsi la non procedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.

Tanto premesso, deve dichiararsi la prescrizione dei seguenti reati:

- art. 2 dlgs 74/2000 di cui al capo sub I1) commesso il 19/10/2006 data di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit. di cui al capo sub L) commesso il 31/07/2006, data dell'emissione dell'ultima fattura n. 13;
- art 2 dlgs cit. di cui al capo sub L1) commessi il 19/10/2006 ed il 18/09/2007, date di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit. di cui al capo sub M) commessi il 30/12/2006 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 15) ed il 31/07/2007 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 12);
- art 2 dlgs cit. di cui al capo sub M1) commessi il 18/09/2007 e 22/09/2008, date di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit. di cui al capo sub N) commessi il 31/12/2007 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 6) ed il 31/07/2008 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 9);
- art 2 dlgs cit. di cui al capo sub N1) commessi il 22/09/2008 e 22/09/2009 date di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit. di cui al capo sub O) commessi il 31/12/2008 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 04) e 31/07/2009 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 08);
- art 2 dlgs cit, di cui al capo sub O1) commesso il 29/09/2009 data di presentazione del Modello Unico e relativo a costi imponibili fittizi di € 835.954,00 ed Iva a credito non spettante di € 167.191,00;
- art 2 dlgs cit, di cui al capo sub S1) commessi il 02/10/2006 e 31/08/2007, date di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit. di cui al capo sub T) commesso il 30/12/2006, data dell'emissione dell'ultima fattura n. 16;
- art 2 dlgs cit. di cui al capo sub T1) commesso il 31/08/2007, data di presentazione del Modello Unico;
- art 8 dlgs cit, di cui al capo sub V) commessi il 30/12/2006 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 55), il 31/12/2007 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 60) e 10/11/2008 (data dell'emissione dell'ultima fattura n. 45);

- art 2 dlgs cit. di cui al capo sub V1) commessi il 19/10/2006, 18/09/2007, 22/09/2008 e 29/09/2009, date di presentazione del Modello Unico.

La declaratoria di prescrizione anche per i reati sub M) T), assorbe la censura dedotta da Lops Ernesto e Lops Mario in ordine al mancato assorbimento del reato sub T) in quello sub M) (*supra* in parte narrativa al § 9.4.).

3.2.4. REATI TRIBUTARI NON PRESCRITTI

Sulla base di quanto si è illustrato nel precedente paragrafo, ad oggi la prescrizione non è ancora maturata solo per i seguenti reati.

Capo sub O1): ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del Melandri, delle fatture fittizie emesse da Schiavo Raffaele nell'anno 2009 per un ammontare di € 4.518.340,00 (per costi imponibili fittizi) ed € 903.668,00 (per Iva a credito) indicate nel Modello Unico presentato in data 17/09/2010;

Capo sub P): ha ad oggetto l'emissione di fatture fittizie emesse negli anni 2009 (l'ultima il 31/12/2009) e 2010 (l'ultima il 01/07/2010): per tale reato sono stati condannati in concorso: Di Rienzo (come titolare della ditta "cartiera"); Lops Ernesto e Lops Mario (come ideatori ed organizzatori dell'operazione illecita e come gestori di fatto della ditta del Di Rienzo); Francavilla (quale finanziatore dei pagamenti apparenti emessi "a copertura" delle fatture fittizie);

Capo sub P1): ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del Melandri, delle fatture fittizie emesse dal Di Rienzo negli anni 2009 (indicate nel Modello Unico presentato il 17/09/2010) e 2010 (indicate nel Modello Unico presentato il 30/09/2011).

3.2.4.1. CAPO SUB O1

Per il reato (art. 2 dlgs cit) di cui al suddetto capo d'imputazione, è stato ritenuto colpevole il ricorrente Melandri.

Le prove a carico sono costituite dalle dichiarazioni del Battiante riscontrate dalle indagini esperite dalla G. di F. di Capojale dalle quali era emerso che tutte le fatture erano relative ad operazioni commerciali mai avvenute, attesa l'insussistenza aziendale ed economica della ditta fornitrice (cfr pag. 321 ss della sentenza di primo grado).

Il giudizio di colpevolezza del Melandri è stato confermato dalla Corte Territoriale (pag. 97 della sentenza impugnata) la quale, dopo avere preso in esame la tesi difensiva, l'ha disattesa alla stregua di puntuali osservazioni di natura fattuale e logica.

In questa sede, il ricorrente ha strutturato la censura su due livelli: a) l'inutilizzabilità e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Battiante; b) la

reiterazione della tesi difensiva secondo la quale le fatture erano state emesse a fronte di operazioni reali.

La censura è inammissibile essendo, sufficiente replicare nei seguenti termini: quanto alla doglianza sub a), si rinvia *supra* al § 1 ss; quanto alla doglianza sub b), se ne deve rilevare, da una parte, l'estrema genericità (non spiega il ricorrente su quali argomenti difensivi aventi natura decisiva, la Corte non si sarebbe pronunciata) e, dall'altra, la tralatticia reiterazione della tesi difensiva disattesa, alla stregua di un quadro probatorio univoco, da entrambi i giudici di merito.

3.4.1.2. CAPO SUB P

Per il reato (art. 8 dlgs cit) di cui al suddetto capo d'imputazione, sono stati ritenuti colpevoli, in concorso, i ricorrenti Di Rienzo (come titolare della ditta "cartiera"); Lops Ernesto e Lops Mario (come ideatori ed organizzatori dell'operazione illecita e come gestori di fatto della ditta del Di Rienzo); Francavilla (quale finanziatore dei pagamenti apparenti emessi "a copertura" delle fatture fittizie).

Le prove a carico di ognuno dei suddetti imputati sono costituite dalle dichiarazioni del Battiante; dalle indagini esperite dalla G. di F. di Rodi Garganico dalle quali era emerso che tutte le fatture erano relative ad operazioni commerciali mai avvenute, attesa l'insussistenza aziendale ed economica della ditta fornitrice; dal contenuto di intercettazioni telefoniche; dalle contraddizioni emerse fra le dichiarazioni di Lops Ernesto e quelle di Lops Mario.

In particolare, le prove a carico di Lops Ernesto e Mario sono indicate, nella sentenza di primo grado a pag. 323 ss (ed, in particolare, pag. 326 ss in cui il giudice analizza e valuta l'intero quadro probatorio disattendendo le tesi difensive prospettate dagli imputati); quelle a carico del Di Rienzo a pag. 346 ss; quelle a carico del Francavilla a pag. 358 ss: ivi sono illustrate anche le tesi difensive dei suddetti imputati, tesi tutte ampiamente confutate dal primo giudice alla stregua di un imponente ed univoco quadro probatorio.

La sentenza di primo grado è stata, sul punto, integralmente confermata dalla Corte di Appello (pag. 88 ss) che, dopo avere preso in esame i vari motivi di appello, li ha disattesi con motivazione ampia, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali.

In questa sede, tutti gli imputati si sono limitati, ancora una volta, a reiterare la propria tesi difensiva (illustrate *supra* in parte narrativa: Di Rienzo § 4.2.; Francavilla § 8.1.; Lops Mario ed Ernesto § 9.2.) che, da una parte, si basa sulla veridicità delle fatture (ricorsi Lops e Di Rienzo) e, dall'altra, sulla mancanza di dolo (ricorso Francavilla).

Al che deve replicarsi che le suddette tesi difensive sono state, innanzitutto

disattese dal giudice dell'udienza preliminare e, poi, dalla Corte Territoriale.

In questa sede, in cui sono deducibili i soli vizi della contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, non è evidenziabile alcuno dei suddetti vizi motivazionali in quanto i ricorrenti, chi per un verso, chi per un altro, hanno solo cercato, in modo surrettizio, di ottenere una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito: il che deve ritenersi inammissibile.

D'altra parte, non sono ipotizzabili neppure violazioni di legge (sotto il profilo dell'omessa valutazione degli argomenti difensivi: censura dedotta dal Francavilla) perché la Corte ha puntualmente ribattuto alla tesi difensiva della carenza di dolo (cfr pag. 96) indicando specifici elementi di prova dai quali era stata desunta la perfetta consapevolezza (*rectius*: dolo) del ricorrente Francavilla di concorrere nel reato.

3.4.1.3. CAPO SUB P1

Per il reato (art. 2 dlgs cit) di cui al suddetto capo d'imputazione, è stato ritenuto colpevole il Melandri.

L'imputazione ha ad oggetto l'utilizzo, da parte del Melandri, delle fatture fittizie emesse dal Di Rienzo negli anni 2009 (indicate nel Modello Unico presentato il 17/09/2010) e 2010 (indicate nel Modello Unico presentato il 30/09/2011) e di cui al precedente capo d'imputazione sub P).

Si tratta, in pratica, della stessa vicenda processuale: il precedente capo d'imputazione sub P) vede come imputati,, ex art. 8 dlgs cit., dal lato dell'emissione delle fatture, il Di Rienzo, i Lops ed il Francavilla; il capo sub P1) vede, invece, come imputato il Melandri ex art. 2 dlgs cit. per avere utilizzato quelle fatture.

Non resta, quindi, che rinviare, *mutatis mutandis*, a quanto detto nel precedente paragrafo sia quanto alle fonti di prova indicate da entrambi i giudici di merito, sia quanto all'inammissibilità della censura dedotta, meramente reiterativa.

4. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

I ricorrenti Lops Ernesto, Lops Mario e Melandri (come promotori), Schiavo e Di Rienzo (come titolari delle "cartiere"), Cantatore (quale elemento di raccordo fra le "cartiere" foggiane e la società "Alla Grotta"), Battiante e Di Rienzo (come collettori/corrieri addetti alla raccolta del denaro), e Francavilla (come finanziatore), sono stati ritenuti colpevoli del «delitto di cui all'art 416 c.p. per essersi associati tra di loro al fine di commettere una serie indeterminata di operazioni delittuose fraudolente e truffaldine ai danni dell 'Erario e dell'Unione Europea in occasione delle campagne vitivinicole annuali relative al periodo 2004-2011 (delitti di cui agli artt. 2 e 8 Dlgs 74/00 e delitti di cui all' art. 640 bis

c.p.), attraverso il seguente schema operativo: la cellula foggiana, attraverso la costituzione di ditte cartiere e avvalendosi di una rete di finanziatori, collegati alla criminalità organizzata foggiana, consegnava a Melandri Vincenzo Secondo, documentazione relativa a false fatturazioni di vendita di mosto e denaro contante messo a disposizione dalla rete dei finanziatori: le false fatture venivano quindi utilizzate dalla Azienda Vincola Alla Grotta srl ai fini fiscali e per ottenere contributi comunitari mentre il denaro contante veniva utilizzato da Melandri Vincenzo Secondo per emettere bonifici in favore della cartiere emittenti al fine di occultare le fittizie operazioni di vendita con apparenti pagamenti del prezzo di acquisto».

In punto di diritto, è ben noto che il reato di associazione per delinquere può ritenersi sussistente ove la Pubblica Accusa provi: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la sussistenza della suddetta associazione (di cui facevano parte anche altri imputati giudicati separatamente) fosse stata ampiamente provata: cfr. pag. 100 ss - 213 ss - 424 ss della sentenza di primo grado; pag. 115 ss della sentenza di appello.

La prova è stata desunta:

- dal sofisticato meccanismo frodatorio concepito in precise fasi che si susseguivano l'una all'altra: la fase finanziaria consistente nella raccolta del denaro contante per un importo corrispondente al prezzo di vendita dichiarato in fattura, decurtato dell'Iva; trasporto e consegna del denaro a Vincenzo Melandri; utilizzazione del predetto denaro da parte del Melandri come provvista per emettere bonifici bancari in favore della cartiera emittente, a comprova dell'avvenuto pagamento di forniture di mosto, in realtà mai ricevute. Nel bonifico, alla somma contante ricevuta dai foggiani, veniva aggiunto dal Melandri un ulteriore importo corrispondente all'Iva relativa all'operazione commerciale figurata: tale maggiorazione costituiva una quota di profitto destinata alla cellula foggiana e in particolare ai finanziatori del sodalizio. Fase documentale consistente nell'emissione delle fatture fittizie di vendita di mosto da parte della "filiera" delle cartiere foggiane in favore dell'Azienda Vinicola "Alla Grotta Srl", utilizzazione delle fatture fittizie da parte della società romagnola ai fini di evasione delle imposte sui redditi e dell'Iva e per la fraudolenta percezione di contributi comunitari;

- dalla circostanza che erano coinvolti, a turno, sempre i medesimi personaggi;
- dalla creazione di società cartiere;
- dalla provata commissione di numerosi reati-fine;
- dal ruolo - sempre lo stesso - che i vari protagonisti svolgevano nell'ambito del descritto meccanismo frodatorio;
- dal contenuto delle intercettazioni che dimostrava come tutti i ricorrenti fossero perfettamente a conoscenza di partecipare a fatti illeciti;
- dalle dichiarazioni del Battiante e dalle conversazioni fra il Lops e tale Iacoviello Alfredo Norimberto (giudicato separatamente) e di cui dà ampiamente conto il giudice dell'udienza preliminare a pag. 433 ss della sentenza di primo grado: diventa, quindi, irrilevante che la Corte Territoriale abbia ritenuto, fra le prove, una sentenza del tribunale di Foggia, non ancora passata in giudicato, dalla quale risultava che l'imputato Iacoviello aveva ammesso l'addebito. Pertanto, la censura dedotta dagli imputati Lops al § 9.6. della presente parte narrativa, va disattesa sotto un duplice profilo: perché la medesima circostanza è stata desunta, del tutto legittimamente, dal primo giudice, dalle intercettazioni facenti parte del materiale probatorio del presente processo; perché, a tutto concedere, la dichiarazione confessoria del Iacoviello non costituisce che una delle tante prove a carico degli imputati, sicché l'ipotesi accusatoria non resterebbe minimamente scalfita dall'espunzione delle suddette dichiarazioni;

Alla stregua delle suddette risultanze probatorie, la Corte Territoriale ha così concluso: «è, dunque, l'intreccio - fattualmente e logicamente indissolubile - e la stretta interdipendenza tra le varie "tappe" dell'attività criminosa a far propendere per la conoscenza da parte dei singoli partecipi dell'altrui contributo e l'inserimento quindi nel programma criminoso comune».

A fronte di un quadro probatorio così univoco e ricco di riscontri, gli stessi ricorrenti, a ben vedere, hanno avuto ben poco da eccepire.

Il Battiante, relativamente al reato associativo, non ha speso una sola parola essendosi limitato a dedurre l'inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni.

Gli altri ricorrenti, lungi dal confutare il quadro d'insieme evidenziato da entrambi i giudici di merito, si sono limitati a ribadire, per l'ennesima volta, la propria estraneità ai singoli reati fine (e, quindi, all'associazione), la propria carenza di dolo e la mancanza di prova dell'esistenza dell'associazione.

Ma, si tratta di censure del tutto generiche ed aspecifiche in quanto non evidenziano né vizi motivazionali né violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la Corte Territoriale.

5. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In ordine al trattamento sanzionatorio, hanno dedotte censure gli imputati Di Rienzo, Cantatore, Melandri, Francavilla, Lops Ernesto e Lops Mario.

Tutti gli imputati si sono doluti della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'eccessività della pena inflitta (anche a titolo di continuazione).

In punto di diritto, vanno ribaditi i seguenti consolidati principi:

- La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737);
- Quanto alla dosimetria della pena (anche a titolo di continuazione), in sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. E', infatti, da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego

dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283).

Tanto premesso in diritto, va osservato che la Corte Territoriale (pag. 128) ha preso analiticamente in considerazione i vari motivi di appello proposti dagli imputati in ordine alla pena e li ha, in parte rigettati e, in parte accolti (Melandri, Lops Mario e Lops Ernesto) con ampia, congrua e coerente motivazione alla stregua di puntuali elementi fattuali.

Tutte le censure dedotte in questa sede, devono ritenersi inammissibili in quanto sono, da una parte del tutto generiche, e, dall'altra, non evidenziano manifeste illogicità o contraddittorietà nella motivazione adottata dalla Corte Territoriale essendo tese, tutte, in modo surrettizio ad ottenere una nuova ed inammissibile valutazione del merito.

6. CONFISCA

Dalla sentenza impugnata (pag. 133 ss), nonché da quella di primo grado (pag. 467 ss) risulta che, nei giudizi di merito fu disposta la confisca sia ex art. 12 sexies L. 356/1992 nei confronti di Francavilla (per il reato sub X), sia quella per equivalente, ex art. 1/143 L. 244/2007, per i reati tributari commessi successivamente all'entrata in vigore (01/01/2008) della suddetta legge, nei confronti di Battiante Francesco (per i reati di cui ai capi sub N-O), Lops Ernesto (per i reati di cui ai capi sub N-O-P), Cantatore Luigi (per i reati di cui ai capi sub U1,V), Melandri Vincenzo Secondo (per i reati di cui ai capi sub M1, N1, O1, P1, V1), Francavilla Emiliano (per il reato di cui al capo sub P).

Nulla quaestio per la confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992 relativamente alla quale non è stata dedotta alcuna censura.

A diversa conclusione deve pervenirsi per la confisca ex art. 1/143 L. 244/2007.

In punto di diritto vanno premessi e ribaditi i seguenti consolidati principi:

- a. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto ex art. 322 *ter* cod. pen. derivante dalla commissione di un determinato reato può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato/imputato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge che ha esteso tale misura al suddetto reato, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento: Cass. 25490/2014 rv. 259184 (quanto alla confisca per i reati tributari introdotta con la L. 244/2007); Cass. 24785/2015 riv 264281 (quanto alla confisca ai sensi

dell'art. 648 quater cod. pen. - introdotto con l'art. 63, comma quarto, D.Lgs. n. 231 del 2007);

- b. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni intestati a una persona giuridica, quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato: Cass. 45520/2015 rv. 265532; Cass. 18311/2014 rv. 259102; SSUU 10561/2014 riv 258646;
- c. essendo il sequestro per equivalente una sanzione equiparabile a quella penale, «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto»: SSUU 31617/2015 Rv. 264435.

Di conseguenza, poiché, in questa sede, sono stati dichiarati prescritti i reati sub M1) N) N1) O) U1) V) V1), la confisca va revocata totalmente nei confronti di Battiante Francesco e Cantatore Luigi [per il capo V) perché prescritto; per il capo sub U1) perché proscioltto].

La confisca va, invece, mantenuta per i reati non prescritti e, quindi, nei confronti del Lops Ernesto per il solo reato sub P), del Melandri per i reati sub O1) P1) e del Francavilla per il reato sub P).

In particolare, alle censure dedotte dal Melandri (*supra* in parte narrativa § 7.4.) deve replicarsi nei seguenti termini:

- i reati per i quali il Melandri è stato condannato sono stati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 244/2007 (cfr pag. 145 sentenza impugnata): quindi, legittimamente, sono stati confiscati i beni della persona giuridica "Alla Grotta", sebbene acquistati in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge, alla stregua del principio di diritto menzionato sub a);
- «l'azienda "alla Grotta" è effettivamente un espediente di cui il Melandri e i suoi sodali si sono serviti per realizzare i fini illeciti dell'associazione di cui facevano parte» (pag. 149 sentenza impugnata), conclusione questa che trova un ampio riscontro nella modalità del meccanismo frodatorio di cui il Melandri era uno dei più attivi organizzatori: correttamente, quindi, è stato applicato il principio di diritto menzionato sub b).

Pertanto, poiché la confisca va disposta solo per il profitto ricavato dai reati sub O1) P1) (commessi dal Melandri) e sub P) (commesso dal Lops Ernesto), la sentenza, sul punto, va annullata e la Corte territoriale, in sede di rinvio, tenendo conto dei beni sequestrati a seguito della sentenza impugnata (pag. 146), del valore dei medesimi e dell'ammontare del profitto conseguito dai soli reati sub O1) P1) P) - che provvederà a calcolare - deciderà se la confisca debba

essere ugualmente mantenuta su tutti i beni già sottoposti a sequestro oppure se debba essere ridotta solo ad alcuni beni.

Non occorre, invece, annullare la sentenza anche nei confronti del Francavilla perché, nel giudizio di merito, è stata disposta la confisca per equivalente solo per il reato sub P), reato che, ad oggi, non è ancora prescritto.

P.Q.M.

ANNULLA

senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:

- Schiavo Raffaele, Battiante Francesco, Lops Mario e Lops Ernesto quanto ai reati di cui ai capi sub N) O) e, nei confronti di Lops Mario e Lops Ernesto, anche per i reati di cui ai capi sub L) M) T) perché estinti per prescrizione;
- Cantatore Luigi, quanto ai reati di cui capi sub R1) U1) perché l'azione penale non avrebbe potuto essere proseguita e, quanto ai reati di cui ai capi sub S1) T1) V) perché estinti per prescrizione;
- Melandri Vincenzo, quanto ai reati di cui ai capi sub I1) L1) M1) V1) O1) - quest'ultimo limitatamente a quello commesso il 29/09/2009 - perché estinti per prescrizione;

RIGETTA

nel resto i ricorsi di Schiavo Raffaele, Battiante Francesco, Cantatore Luigi, quanto al reato di cui al capo sub Z) nonché quelli di Melandri Vincenzo Secondo, Lops Mario e Lops Ernesto, oltre che per il suddetto reato anche quanto ai reati di cui ai capi sub O1) - consumato il 17/09/2010 - e P1) (quanto al Melandri) e al reato sub P) (quanto a Lops Mario e Lops Ernesto);

DICHIARA

irrevocabile la responsabilità penale di: Schiavo Raffaele, Battiante Francesco, Cantatore Luigi, Melandri Vincenzo Secondo, Lops Mario e di Lops Ernesto per il reato di cui al capo sub Z), nonché di Melandri Vincenzo Secondo per i reati di cui ai capi sub O1) - consumato il 17/09/2010 - P1), di Lops Mario e Lops Ernesto per il reato di cui al capo sub P);

RINVIA

ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la sola rideterminazione della pena nei confronti di Schiavo Raffaele (per il solo reato di cui al capo sub Z), Battiante Francesco (per il solo reato di cui al capo sub Z), Lops Mario (per i reati di cui ai capi sub P - Z), Lops Ernesto (per i reati di cui ai capi sub P - Z), Cantatore Luigi (per il solo reato di cui al capo sub Z) e Melandri Vincenzo Secondo (per i reati di cui ai capi sub O1- consumato il 17/09/2010 - P1-Z);

REVOCA

totalmente la confisca dei beni disposta nei confronti di Battiante Francesco e Cantatore Luigi e parzialmente quella disposta nei confronti di Lops Ernesto – relativamente ai reati di cui ai capi sub N) O) – e di Melandri Vincenzo Secondo – relativamente ai reati sub M1) N1) V1);

ANNULLA

la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del profitto in relazione ai reati di cui ai capi sub P) O1) - consumato il 17/09/2010 - P1) per i quali è stata disposta la confisca e l'individuazione dei beni sui quali la suddetta confisca va mantenuta;

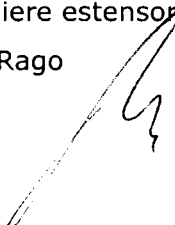
RIGETTA

i ricorsi proposti da Di Rienzo Tommaso e Francavilla Emiliano che condanna al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 07/02/2018

Il Consigliere estensore

Geppino Rago



Il Presidente

Piercamillo Davigo

